

STATUTO

(Regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481)
(Regio decreto 24 novembre 1934, n. 2323)
(Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 881)
(Decreto del Commissario per il Turismo 16 ottobre 1952)
(Decreto Ministro Turismo e Spettacolo 5 aprile 1977)
(Decreto Ministro Turismo e Spettacolo 24 marzo 1981)
(Decreto Ministro dell'Industria, Commercio ed Artigianato 23 gennaio 2001)
(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2006)
(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2006)

ROMA – 2007

**A cura della Direzione Centrale Segreteria, Pianificazione e
Coordinamento**

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

STATUTO

PARTE I

Costituzione e scopi

ART. 1

L'Automobile Club d'Italia - A.C.I. è la Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti. Della Federazione fanno inoltre parte gli Enti ed Associazioni volontariamente aderenti a termini delle disposizioni del presente Statuto. Esso rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti.

L'A.C.I. rappresenta l'automobilismo italiano presso la Fédération Internationale de l'Automobile - F.I.A.

L'A.C.I. è Ente Pubblico non economico senza scopo di lucro ed ha sede in Roma.

ART. 2

La denominazione di Automobile Club, da sola, o accompagnata da attributi e qualifiche, è riservata all'A.C.I. ed agli A.C. Federati.

L'Automobile Club d'Italia è titolare del marchio A.C.I.

ART. 3

Possono aderire all'A.C.I. gli Enti e le Associazioni a carattere nazionale, non aventi scopo di lucro, che svolgono attività direttamente riconducibili agli interessi generali dell'automobilismo interno e internazionale.

L'adesione deve essere richiesta mediante domanda all'A.C.I., corredata di

una copia dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dell'elenco delle cariche sociali, oltre che della documentazione comprovante l'attività svolta e l'effettività del carattere nazionale dell'Ente o Associazione, attestato dalla presenza organizzata in almeno quindici Regioni e settanta Province.

La quota annuale di adesione per gli Enti e le Associazioni è stabilita con provvedimento del Consiglio Generale dell'A.C.I.

L'adesione impegna gli Enti e le Associazioni aderenti alla osservanza delle disposizioni del presente Statuto.

L'adesione ha la durata di un triennio.

Essa si rinnova di diritto di triennio in triennio, salvo disdetta da notificarsi dall'Ente o dall'Associazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio.

Il Consiglio Generale dell'A.C.I. può disporre l'esclusione anticipata dell'Ente o dell'Associazione aderente per violazione delle disposizioni del presente Statuto, per sopravvenuta incompatibilità con le finalità istituzionali, con le linee di indirizzo strategico e con le attività dell'A.C.I., o per perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi da parte dello stesso Ente o Associazione.

ART. 4

Per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 1, l'A.C.I.:

a) studia i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri in tale materia su richiesta delle competenti Autorità ed opera affinché siano promossi e adottati provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo dell'automobilismo;

b) presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio;

c) nel quadro dell'assetto del territorio collabora con le Autorità e gli organismi competenti all'analisi, allo studio ed alla soluzione dei problemi relativi allo sviluppo ed alla organizzazione della mobilità delle persone e delle merci, nonché allo sviluppo ed al miglioramento della rete stradale, dell'attrezzatura segnaletica ed assistenziale, ai fini della regolarità e della sicurezza della circolazione;

d) promuove e favorisce lo sviluppo del turismo degli automobilisti interno ed internazionale, attuando tutte le provvidenze all'uopo necessarie;

e) promuove, incoraggia ed organizza le attività sportive automobilistiche, esercitando i poteri sportivi che gli provengono dalla Fédération Internationale de l'Automobile - F.I.A.; assiste ed associa gli sportivi automobilistici; è la Federazione sportiva nazionale per lo sport automobilistico riconosciuta dalla F.I.A. e componente del CONI;

f) promuove l'istruzione automobilistica e l'educazione dei conducenti di autoveicoli allo scopo di migliorare la sicurezza stradale;

g) attua le forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, tributaria, assicurativa, ecc., dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli;

h) svolge direttamente ed indirettamente ogni attività utile agli interessi generali dell'automobilismo.

ART. 5

L'A.C.I. gestisce con la propria organizzazione e con bilancio distinto da quello dell'amministrazione generale dell'Ente:

- il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) istituito presso l'A.C.I. con decreto 15 marzo 1927, n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510;
- i servizi in materia di tasse automobilistiche affidati all'A.C.I. dalle Regioni;
- tutti gli altri servizi che potranno essere delegati o affidati all'A.C.I. dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici.

Per lo svolgimento dei servizi di cui al presente articolo, l'A.C.I. si avvale degli Uffici degli A.C.

Organi dell'Ente

ART. 6

Sono organi dell'A.C.I.:

- a)* l'Assemblea;
- b)* il Consiglio Generale;
- c)* il Comitato Esecutivo;
- d)* il Presidente.

L'ammontare dei compensi e dei gettoni di presenza spettanti ai componenti gli organi collegiali dell'A.C.I. è stabilito, su proposta dell'Assemblea, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Assemblea

ART. 7

L'Assemblea è costituita:

- a)* dal Presidente dell'A.C.I.;
- b)* dai Presidenti degli A.C.;

- c) da un rappresentante del Ministero vigilante e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'Interno, dell'Economia e delle Finanze, della Difesa, delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- d) da un rappresentante dell'A.N.A.S.;
- e) da quattro rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;
- f) da un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani;
- g) da un rappresentante dell'Unione Province Italiane;
- h) da un rappresentante di ciascuno degli altri Enti e Associazioni federati ai sensi dell'art.3;
- i) dal Presidente della C.S.A.I.

ART. 8

L'Assemblea ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali ed in particolare:

- a) elegge il Presidente dell'A.C.I.;
- b) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'A.C.I.;
- c) decide sulle direttive dell'attività dell'A.C.I.;
- d) determina le prestazioni ed i servizi che l'A.C.I. deve attuare nei confronti dei soci e degli A.C. ed i conseguenti obblighi degli A.C.;
- e) determina la quota annuale di associazione all'A.C.I. e l'ammontare del contributo annuale che gli A.C. devono corrispondere, per ogni loro socio, all'A.C.I.;
- f) delibera sugli argomenti dei quali, prima della convocazione dell'Assemblea, sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dal Consiglio Generale o da almeno dieci membri dell'Assemblea.

Le competenze indicate alle precedenti lettere *d*) ed *e*) possono essere delegate dall'Assemblea al Comitato Esecutivo. Le relative determinazioni hanno carattere vincolante per gli A.C.

ART. 9

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'A.C.I. almeno due volte l'anno, entro il mese di ottobre ed entro il mese di aprile, rispettivamente per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Può essere convocata, in seduta straordinaria, allorché il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno venti dei suoi membri o quando lo richieda il Consiglio Generale.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare; l'avviso contiene anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della

seconda convocazione. L'avviso di convocazione è inviato mediante telegramma ovvero raccomandata a.r. o telefax o messaggio di posta elettronica almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

ART. 10

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazione, a distanza di non meno di ventiquattro ore, qualunque sia il numero dei membri presenti.

Per le deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti.

ART. 11

L'Assemblea nomina il proprio Presidente, il Segretario e due scrutatori.

Ciascun membro dell'Assemblea dispone di un voto, salvo i Presidenti degli A.C. che hanno diritto ad un voto ogni cinquecento soci o frazione di cinquecento, che siano stati notificati all'A.C.I. - dall'A.C. da ciascuno di essi rappresentato - entro la fine del mese precedente alla data dell'avviso di convocazione.

In caso di assenza o di impedimento i membri possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro membro. Nessun membro può avere più di due deleghe.

È data facoltà ai Presidenti degli A.C. di farsi rappresentare nell'Assemblea, in caso di loro assenza o di impedimento, da un componente del Consiglio Direttivo.

Nelle votazioni ciascun delegato ha tante schede per quanti sono i voti di cui dispone.

Consiglio Generale

ART. 12

Il Consiglio Generale è composto:

- a) dal Presidente dell'A.C.I.;
- b) da un rappresentante del Ministero vigilante, e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'Interno, dell'Economia e delle Finanze, della Difesa, delle Infrastrutture e dei Trasporti e da un rappresentante dell'A.N.A.S.;
- c) dai quattro rappresentanti delle Regioni di cui all'art. 7, lett. e);
- d) da venti membri eletti, uno per Regione, dai rispettivi Comitati Regionali;
- e) da otto membri eletti dai Comitati Regionali di cui al successivo art. 14;

f) dal Presidente della C.S.A.I.;

g) da non più di tre membri eletti dai rappresentanti degli Enti ed Associazioni federati di cui all'art.3, sotto condizione di reciprocità.

Il Consiglio Generale dura in carica quattro anni e deve essere rinnovato entro il mese precedente allo scadere del quadriennio. I suoi membri possono essere rieletti o confermati.

Verificandosi vacanze tra i componenti del Consiglio Generale si procede alla designazione od alla nomina di nuovi membri. Questi durano in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso e possono essere rieletti o confermati.

ART. 13

Nel mese precedente alla rinnovazione del Consiglio Generale si effettua la ripartizione, fra le Regioni che hanno un maggior numero di soci, degli otto posti di membri del Consiglio Generale di cui alla lettera e) dell'art. 12.

A tal fine:

1) si divide il numero complessivo dei soci iscritti agli A.C. alla predetta data per il numero delle Regioni, ottenendo così la media regionale;

2) si sottrae dal numero dei soci iscritti agli A.C. di ciascuna di quelle Regioni che nel complesso superino la media regionale, la media regionale stessa, ottenendo così l'eccedenza regionale;

3) si divide la somma delle eccedenze regionali per 8 ottenendo così il quoziente di assegnazione;

4) si attribuiscono, quindi, alle Regioni di cui al precedente n. 2, tanti membri quante volte il quoziente di assegnazione è contenuto nella eccedenza regionale;

5) ove non tutti gli 8 posti siano assegnati in base alla procedura sopra stabilita, i posti residui sono attribuiti a quelle Regioni che abbiano maggiori resti ed in ragione decrescente.

I resti regionali sono costituiti sia dalle eccedenze regionali non utilizzate, perché inferiori al quoziente di assegnazione, sia dai resti della divisione di cui al precedente n. 4.

ART. 14

I Comitati Regionali si riuniscono, su iniziativa del Presidente dell'A.C.I., ed eleggono i componenti del Consiglio Generale di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 12.

Ciascun votante può esprimere una sola preferenza, alla quale viene attribuito il totale dei voti spettanti all'A.C. di cui è rappresentante, a tenore del precedente art. 11.

Nel caso in cui due o più rappresentanti di A.C. abbiano riportato lo stesso numero di voti, viene eletto quello fra essi che rappresenta l'A.C. avente un maggior numero di soci.

ART. 15

Nelle votazioni per la nomina dei membri del Consiglio Generale ciascuno degli aventi diritto vi partecipa con tante schede per quanti sono i voti di cui dispone.

In ciascuna scheda non devono essere scritti nomi di candidati in numero superiore a quello dei Consiglieri generali da eleggere. Gli ultimi nomi eccedenti si hanno come non scritti.

ART. 16

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente dell'A.C.I.

Il Segretario Generale dell'A.C.I. partecipa alle riunioni del Consiglio Generale senza diritto a voto.

Il Segretario Generale è responsabile della complessiva gestione dell'A.C.I. e dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi. In tale contesto il Segretario Generale dispone in particolare di autonomi poteri di spesa inerenti la gestione e determina i limiti di spesa dei Dirigenti dell'A.C.I.

ART. 17

Il Consiglio Generale è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea medesima.

In particolare il Consiglio Generale:

a) delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività dell'A.C.I. e degli A.C. nei limiti dello Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) svolge l'azione di coordinamento e di controllo che si rende necessaria in relazione a quanto disposto alla lettera a) adottando i provvedimenti atti a garantirne l'efficacia;

c) approva i regolamenti di carattere generale emanati dai singoli A.C. a norma dell'art. 63;

d) dirime gli eventuali conflitti fra gli A.C.;

e) propone, per gravi motivi, al Ministero vigilante lo scioglimento degli organi direttivi degli A.C.;

f) delibera sulle domande di ammissione all'A.C.I. degli Enti ed Associazioni menzionati all'art. 3;

- g) ratifica la composizione delle Commissioni di cui al successivo art. 23;
- h) predispose il bilancio preventivo, le variazioni al bilancio e il conto consuntivo con le relazioni da sottoporre all'Assemblea;
- i) procede alla nomina ed alla eventuale revoca del Segretario Generale e ne stabilisce il trattamento economico fondamentale ed accessorio secondo i criteri indicati nel regolamento di organizzazione di cui all'art. 26. Il Segretario Generale può essere scelto anche all'infuori dei funzionari dell'Ente ed è di diritto Segretario del Consiglio Generale;
- l) definisce i criteri generali di organizzazione dell'Ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, approva l'ordinamento dei servizi, la consistenza e le eventuali variazioni della dotazione organica dell'A.C.I. e determina il numero degli Uffici dirigenziali. Le conseguenti deliberazioni sono immediatamente esecutive;
- m) adotta, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità per gli Enti Pubblici non economici, regolamenti di contabilità ispirati a principi civilistici, da sottoporre all'approvazione del Ministero vigilante, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- n) approva i regolamenti di cui agli articoli 25 e 26.

ART. 18

Il Consiglio Generale si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente e quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle adunanze occorre la presenza di oltre la metà dei componenti. Ciascun membro ha diritto ad un solo voto.

Il Consiglio decide a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

La riunione può tenersi in videoconferenza o audioconferenza, previa indicazione nell'avviso di convocazione. In tali casi, devono essere assicurate:

- a) l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere eventuale documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione.

In caso di svolgimento in videoconferenza o audioconferenza, la riunione del Consiglio Generale si considera tenuta nel luogo in cui si trovano, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario Generale.

Comitato Esecutivo

ART. 19

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente dell'A.C.I., che lo presiede, dal rappresentante del Ministero vigilante e da otto membri designati mediante elezione dal Consiglio Generale.

Il Comitato Esecutivo elegge nel proprio seno tre Vice Presidenti.

ART. 20

Il Comitato Esecutivo delibera in via d'urgenza sui provvedimenti di competenza del Consiglio Generale di cui alle lettere c), d), e) del precedente art. 17. Le deliberazioni adottate in via d'urgenza sono sottoposte alla ratifica del Consiglio Generale nella prima sua riunione.

Il Comitato Esecutivo adotta i provvedimenti in materia di personale, autorizza il Presidente a promuovere giudizi, a stipulare transazioni ed a prestare garanzie entro i limiti fissati dall'Assemblea. Istituisce altresì associazioni pluriennali.

Il Comitato Esecutivo approva i bilanci preventivi ed i conti consuntivi degli A.C.

Le riunioni del Comitato Esecutivo possono svolgersi in videoconferenza o audioconferenza con le modalità di cui all'art. 18, previa indicazione nell'avviso di convocazione.

Presidente

ART. 21

Il Presidente dell'A.C.I. eletto dall'Assemblea – ai sensi dell'art. 8 – è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa col Ministro vigilante.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'A.C.I., dura in carica quattro anni e può essere confermato.

Il Presidente, nell'ambito dell'azione di coordinamento della Federazione e di tutela del marchio A.C.I., sorveglia l'attività amministrativa degli A.C., con facoltà di fare eseguire ispezioni e controlli da parte di funzionari dell'A.C.I.

Ferme restando le attribuzioni del Segretario Generale in ordine alla gestione ed ai relativi provvedimenti di autorizzazione alla spesa, il Presidente si intende munito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statutari, compresa quella di delegarne temporaneamente ad altri alcune determinate.

In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente da lui designato ovvero dal Vice Presidente più anziano di età.

ART. 22

La competenza a decidere eventuali controversie tra l'A.C.I. e gli A.C. è devoluta ad un apposito Collegio arbitrale composto di tre membri, uno per ciascuno delle parti e il Presidente nominato dal Presidente del Consiglio di Stato. Il rappresentante dell'A.C.I. è nominato di volta in volta dal Presidente dell'A.C.I.

Commissioni

ART. 23

Per il più efficace conseguimento degli scopi dell'A.C.I., il Consiglio Generale può istituire le seguenti Commissioni permanenti:

- a) la Commissione Turistica;
- b) la Commissione Mobilità;
- c) la Commissione Giuridica;
- d) la Commissione Automobilismo Storico.

I Componenti delle Commissioni di cui al precedente comma sono nominati dal Presidente, sentito il Comitato Esecutivo.

Le Commissioni hanno funzioni consultive, con facoltà di iniziativa e di proposte, da presentare al Presidente dell'A.C.I., per l'esame e per lo studio delle questioni che rientrano nella loro rispettiva competenza.

Il Consiglio Generale può istituire altre Commissioni permanenti in relazione ai compiti dell'A.C.I., dandone comunicazione al Ministero vigilante.

Le indennità attribuite ai componenti delle Commissioni sono fissate dagli Organi dell'A.C.I. con deliberazione da trasmettere al Ministero vigilante.

Trascorsi 60 giorni dalla trasmissione senza che il Ministero si sia pronunciato, le indennità stabilite si intendono approvate.

ART. 24

Le modalità di costituzione e di funzionamento delle Commissioni e la delimitazione della sfera di competenza di ciascuna di esse sono stabilite in un apposito regolamento generale ed in quelli particolari di ciascuna Commissione, da approvarsi dal Consiglio Generale dell'A.C.I.

Esercizio del potere sportivo

ART. 25

L'esercizio del potere sportivo di cui all'art. 4 lett. d) del presente Statuto è attribuito in via permanente ed esclusiva ad un organo dell'Ente denominato Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (CSAI), al quale è garantita piena autonomia normativa e finanziaria.

Essa agisce nel rispetto del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizione di parità, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, secondo la disciplina prevista dai d.lgs. n. 242/99, n. 15/04 e successive modificazioni.

Negli organismi direttivi nazionali della CSAI deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al 30% del totale dei loro componenti, ad atleti e tecnici sportivi in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni negli ultimi 10 anni. Negli stessi organismi direttivi nazionali una quota del 30% deve essere riservata a rappresentanti degli Automobile Club Provinciali e Locali.

Il Presidente della CSAI deve essere eletto tra candidati in possesso di comprovata esperienza e competenza nel settore dello sport automobilistico e dell'automobilismo in generale e in grado di rappresentare al meglio gli interessi dello sport automobilistico italiano, in tutte le sue componenti; non deve avere in essere – anche tramite la partecipazione ad associazioni, scuderie e società – controversie giudiziarie contro la FIA, l'ACI, la CSAI e il CONI. Viene eletto dal Consiglio Sportivo Nazionale con delibera assunta con la maggioranza assoluta dei componenti; dopo 3 votazioni sarà sufficiente la maggioranza dei presenti. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico nell'ambito dello sport automobilistico italiano.

Tutte le entrate ed i proventi derivanti dall'attività sportiva governata dalla CSAI confluiscono nel budget di gestione della CSAI.

Amministrazione

ART. 26

L'Amministrazione dell'A.C.I. si conforma, anche mediante apposito regolamento di organizzazione approvato dal Consiglio Generale, al principio della distinzione tra attività di indirizzo e controllo e attività di attuazione e gestione di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

L'A.C.I. adegua la propria gestione ad un sistema di controlli interni coerente con i principi del d.l.vo 30 luglio 1999, n. 286.

La necessaria informazione all'utenza rispetto ai servizi erogati è assicurata

dall'A.C.I. attraverso l'Ufficio per le relazioni con il pubblico, articolato in sportelli decentrati sul territorio.

ART. 27

I beni mobili ed immobili di cui l'A.C.I. sia proprietario, per acquisti, lasciti o donazioni, e tutti gli altri valori di cui abbia piena disponibilità, a qualunque titolo, costituiscono il suo patrimonio.

I fondi disponibili del patrimonio sono di regola investiti in titoli dello Stato, o da questo garantiti, presso Banche di interesse nazionale e presso Istituti di credito di diritto pubblico.

Il Consiglio Generale, tuttavia, può disporre altre forme di investimenti dei fondi predetti, e forme di utilizzo delle disponibilità finanziarie coerenti con il perseguimento degli scopi dell'Ente ed in conformità alla vigente normativa.

ART. 28

Le rendite patrimoniali, le quote annuali dei contributi dei soci, nonché i proventi comunque derivanti all'Ente dall'esercizio delle sue varie attività, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini dell'A.C.I., in base ai predisposti bilanci preventivi.

ART. 29

I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in conto corrente presso uno o più Istituti di credito, scelti dal Consiglio Generale. Tali conti sono intestati al nome dell'Ente. Le procedure di gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate dalle vigenti disposizioni in materia di contabilità pubblica o dal regolamento di cui all'art. 17, lett. m).

ART. 30

L'esercizio finanziario dell'A.C.I. comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Per la gestione sociale è compilato un apposito bilancio di previsione. Tale bilancio è annuale e corrisponde alla durata dell'esercizio finanziario.

Ogni spesa deve essere contenuta nei limiti degli stanziamenti fatti nel bilancio preventivo.

ART. 31

Le variazioni al bilancio preventivo sono deliberate nei modi e con le procedure previste per il bilancio di previsione.

Il fondo di riserva per le spese impreviste è stanziato annualmente in misura non superiore al tre per cento del totale delle spese correnti previste.

ART. 32

Il conto consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del Consiglio Generale ed a quella dei revisori, deve essere depositato presso la Sede dell'A.C.I. almeno venti giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

I bilanci preventivi ed i conti consuntivi debbono essere approvati dall'Assemblea rispettivamente non oltre il 31 ottobre ed il 30 aprile e trasmessi per l'approvazione al Ministero vigilante entro dieci giorni dalla relativa delibera di approvazione. Entro lo stesso termine i bilanci preventivi e i conti consuntivi sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze a norma dell'art. 30 terzo comma della legge 20 marzo 1975, n. 70.

ART. 33

La gestione dei servizi delegati o affidati dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici forma oggetto di uno speciale bilancio di previsione delle entrate e delle spese e di uno speciale conto consuntivo.

Per ciascuna gestione, ad integrazione delle funzioni spettanti al Collegio dei revisori, è istituito un Comitato di Vigilanza composto da due rappresentanti del Ministero, della Regione o dell'Ente che abbia delegato o affidato il servizio, di cui uno con funzioni di Presidente, due rappresentanti dell'A.C.I. e uno designato dal Ministero vigilante. Per la gestione dei servizi delegati o affidati da un medesimo Ministero, Regione od Ente è istituito un unico Comitato.

Il Comitato è anche investito di attribuzioni consultive in ordine alla organizzazione e al funzionamento dei servizi delegati.

Il compenso dei componenti il Comitato di Vigilanza è determinato dal Ministero vigilante di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, su proposta dell'Assemblea.

Ai componenti il Comitato di Vigilanza non possono essere conferiti incarichi da parte dell'A.C.I.

ART. 34

I bilanci speciali, di cui all'articolo precedente, costituiscono allegati ai

bilanci generali dell'Ente, e, unitamente a questi, sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei delegati.

Gli eventuali avanzi della gestione dei servizi delegati sono imputati ad un capitolo dell'entrata nei bilanci generali dell'Ente.

Revisori dei Conti

ART. 35

Il controllo generale dell'Amministrazione dell'A.C.I. è affidato ad un Collegio composto da cinque revisori effettivi e due supplenti, che durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati.

I revisori sono nominati: uno effettivo ed uno supplente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; quattro effettivi ed uno supplente dall'Assemblea, che li sceglie tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità. Il Presidente del Collegio è scelto tra i componenti effettivi ed è da questi eletto.

I revisori esercitano il loro incarico secondo le norme del codice civile sui sindaci delle società commerciali, in quanto applicabili all'A.C.I.

Il compenso spettante ai revisori è determinato dal Ministero vigilante di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze su proposta dell'Assemblea.

Ad essi non possono essere conferiti incarichi da parte dell'A.C.I.

Scioglimento e liquidazione

ART. 36

L'Assemblea, con deliberazione approvata da almeno i quattro quinti dei voti spettanti alla totalità dei suoi componenti, può proporre al Governo lo scioglimento dell'A.C.I.

In caso di scioglimento il Governo provvederà alla nomina del liquidatore e indicherà la destinazione da darsi al patrimonio dell'Ente.

ART. 37

I revisori dei conti in carica al momento della messa in liquidazione

esercitano le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

PARTE II

Automobile Club

Costituzione e scopi

ART. 38

Gli A.C. menzionati nell'art.1 sono Enti Pubblici non economici a base associativa senza scopo di lucro, e riuniscono nell'ambito della rispettiva circoscrizione le persone e gli Enti che, per ragioni di uso, di sport, di studio, di tecnica e di commercio, si occupano di automobilismo.

Essi assumono la denominazione di A.C..... seguito dal nome della località ove hanno la propria sede ed utilizzano il marchio A.C.I. su autorizzazione dell'Automobile Club d'Italia.

Gli A.C. perseguono le finalità di interesse generale automobilistico, esplicano, nelle rispettive circoscrizioni ed in armonia con le direttive dell'A.C.I., le attività indicate dall'art.4; attuano le particolari provvidenze ritenute vantaggiose per i soci, gestiscono i servizi che possono essere loro affidati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni o da altri Enti Pubblici, svolgono direttamente e indirettamente ogni altra attività utile agli interessi generali dell'automobilismo.

Gli A.C. svolgono inoltre servizi pubblici a carattere turistico-ricreativo nell'ambito delle norme regionali che li disciplinano.

La necessaria informazione all'utenza rispetto ai servizi erogati è assicurata dall'A.C. attraverso appositi sportelli per le relazioni con il pubblico, anche avvalendosi dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico dell'A.C.I.

ART. 39

Tutti gli A.C. hanno patrimonio proprio, distinto da quello dell'A.C.I., e godono, rispetto a quest'ultimo, di piena autonomia nei limiti del presente Statuto.

ART. 40

I beni ed immobili di cui l'A.C. sia proprietario per acquisti, lasciti o donazioni, e tutti gli altri valori, di cui abbia piena disponibilità, a qualunque titolo,

costituiscono il suo patrimonio.

ART. 41

Chi aspira ad ottenere la qualità di socio deve presentare apposita domanda ed è tenuto a versare l'importo stabilito per la quota sociale.

La domanda si intende accolta se il Consiglio Direttivo non la respinge entro tre mesi con provvedimento motivato. Con lo stesso provvedimento saranno regolati i rapporti che fossero nel frattempo intercorsi.

I soci hanno diritto alle prestazioni, ai benefici e ai servizi specificatamente previsti dal proprio A.C. e dall'A.C.I.

Con provvedimento del Consiglio Generale dell'A.C.I. possono essere istituite tipologie speciali di soci con servizi e quote associative differenziate rispetto ai soci ordinari.

Gli A.C. possono, con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, assicurare in singoli casi le proprie prestazioni a non soci. In tali casi, le tessere attribuite non comportano né il diritto di voto, né i diritti elettorali.

ART. 42

I soci degli A.C., in quanto tali, sono soci dell'A.C.I. ed hanno diritto alle prestazioni di quest'ultimo secondo le norme stabilite dal Comitato Esecutivo dell'A.C.I.

ART. 43

La qualità di socio si perde per scadenza del termine del vincolo associativo, per volontarie dimissioni, per morte, per radiazione.

La radiazione è pronunciata dal Consiglio Direttivo dell'A.C., a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per gravi motivi di pubblica rilevanza o allorché il socio abbia contravvenuto ai doveri sociali. Contro la decisione del Consiglio Direttivo dell'A.C. il socio, entro trenta giorni dalla comunicazione, può ricorrere al Consiglio Generale dell'A.C.I. - La decisione del Consiglio Generale è inappellabile.

ART. 44

Ogni socio ha diritto, trovandosi fuori della circoscrizione territoriale del proprio A.C., alle prestazioni ed ai servizi che gli altri A.C. attuano nel loro territorio a favore dei propri soci ed alle stesse condizioni.

ART. 45

Sono soci diretti dell'A.C.I. gli automobilisti, italiani o stranieri, non aventi la residenza nel territorio dello Stato Italiano, i quali abbiano presentato la domanda di iscrizione ad una Delegazione all'estero o ad un Ufficio dell'A.C.I. incaricato dell'assistenza a favore degli automobilisti stranieri di passaggio nello Stato.

L'importo della quota dovuta dai soci contemplati nel presente articolo è stabilito dal Comitato Esecutivo dell'A.C.I.

ART. 46

Il Consiglio Generale dell'A.C.I. può, di propria iniziativa o su domanda di un A.C., conferire la qualità di socio onorario a chi abbia acquisito eminenti benemeritenze nel campo dell'automobilismo nazionale ed internazionale.

Organi degli Automobile Club

ART. 47

Gli organi degli A.C. sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

L'ammontare dei compensi e dei gettoni di presenza spettanti ai componenti gli organi degli A.C. è stabilito su proposta dell'Assemblea dell'A.C.I., con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Assemblea dei Soci

ART. 48

L'Assemblea è costituita da tutti i soci, ciascuno dei quali dispone di un solo voto.

L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali e in particolare:

- a) approva il conto consuntivo;
- b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e due revisori dei conti effettivi;
- c) delibera sugli argomenti dei quali, prima della convocazione dell'Assemblea, sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei componenti l'Assemblea;
- d) delibera sugli altri argomenti espressamente demandati alla sua competenza dalle disposizioni del presente Statuto.

ART. 49

L'Assemblea dei soci si riunisce in sessione ordinaria, entro il mese di aprile di ciascun anno, allo scopo di approvare il conto consuntivo e per la trattazione degli altri argomenti indicati nell'articolo precedente.

Si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei propri componenti.

L'Assemblea dei soci dovrà riunirsi necessariamente almeno una volta all'anno.

ART. 50

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'A.C. mediante avviso esposto nell'albo sociale e mediante pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su un quotidiano a diffusione locale, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso indica gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora, il giorno e il luogo della riunione e, per il caso in cui non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, il giorno, l'ora ed il luogo della riunione in seconda convocazione, la quale potrà effettuarsi non meno di 24 ore dopo quella fissata per la prima.

ART. 51

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo, tenuto conto del numero dei soci o di ogni altra circostanza, può disporre che i soci esprimano il proprio voto anche per corrispondenza, su qualsiasi argomento di competenza dell'Assemblea.

In tale caso, è convocata contestualmente l'Assemblea nella quale i soci che non abbiano voluto o potuto esprimere il voto per corrispondenza possono

esercitarlo direttamente. Con regolamento approvato ai sensi dell'art. 63 sono disciplinate le modalità operative.

ART. 52

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'A.C. o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o, in mancanza anche di questo, da uno dei propri componenti delegato dal Presidente. Il Presidente designa altresì ad esercitare le funzioni di segretario un socio od un funzionario dell'A.C.

Consiglio Direttivo

ART. 53

Il Consiglio Direttivo dell'A.C. è composto da un numero di membri non superiore a 9 che viene determinato dal Consiglio Direttivo uscente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo, che durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. È applicabile il terzo e quarto comma dell'art. 51.

Sono ineleggibili i dipendenti degli A.C.

Ogni socio ha diritto ad indicare nella scheda tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere, traendoli anche da liste diverse.

I soci complessivamente appartenenti alle tipologie speciali di cui all'art.41, comma 4, ove, alla data dell'indizione delle elezioni, raggiungano la percentuale minima di rappresentatività stabilita dall'Assemblea, hanno diritto ad eleggere un solo rappresentante nel Consiglio Direttivo dell'AC, scegliendolo tra gli appartenenti alle medesime tipologie speciali. Qualora detta percentuale sia inferiore al minimo stabilito, i soci appartenenti alle tipologie speciali esprimono comunque il proprio voto alla stregua dei soci ordinari.

Le modalità di elezione del rappresentante delle tipologie speciali sono definite con regolamento approvato ai sensi dell'art.63. Nelle more dell'approvazione da parte di ciascun A.C. di tale regolamento, le modalità stesse sono stabilite dal Comitato Esecutivo dell'A.C.I. e recepite, con propria deliberazione, dal Consiglio Direttivo dell'A.C.

Qualora si verificano vacanze, comunque determinatesi, tra i membri del Consiglio Direttivo, questo, ove ritenga compromessa la propria funzionalità e sia validamente costituito, può provvedere al reintegro dei membri mancanti attraverso cooptazione di membri scelti tra i Soci, da sottoporre a ratifica da parte dell'Assemblea in occasione della prima riunione utile.

La mancata ratifica non incide sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

In caso di mancata ratifica, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del membro o dei membri mancanti.

I nuovi membri durano in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso e possono essere riconfermati.

Con regolamento approvato ai sensi dell'art. 63 sono disciplinate le modalità di presentazione e pubblicazione delle liste dei candidati per l'elezione del Consiglio Direttivo e le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali.

La carica di consigliere è incompatibile con quella di componente di ogni altro Consiglio Direttivo o di Collegio dei Revisori dei Conti degli A.C.

ART. 54

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti un Presidente ed un Vice Presidente o, tenuto conto del numero dei soci, due Vice Presidenti. L'incarico di Vice Presidente non comporta compensi aggiuntivi oltre a quelli previsti per la carica di componente del Consiglio Direttivo. Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono esercitate dal Direttore dell'A.C.

ART. 55

Il Consiglio Direttivo è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea medesima.

In particolare il Consiglio Direttivo:

a) predisporre regolamenti di carattere generale riguardanti lo svolgimento dei servizi dell'A.C.;

b) nomina i componenti le Commissioni permanenti istituite con deliberazioni dell'Assemblea e istituisce tutte le altre Commissioni permanenti ritenute utili per l'attuazione delle finalità dell'Ente. Della istituzione viene data comunicazione al Ministero vigilante con indicazione delle eventuali indennità attribuite ai componenti;

c) delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività dell'A.C., nei limiti del presente Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea;

d) definisce i criteri generali di organizzazione dell'Ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, approva l'ordinamento dei servizi, la consistenza e le eventuali variazioni della dotazione organica dell'A.C. e determina il numero degli Uffici dirigenziali. Le conseguenti deliberazioni sono immediatamente esecutive;

e) delibera sui provvedimenti di assunzione e di licenziamento del personale stesso;

- f) formula le proposte da sottoporre alla trattazione dell'Assemblea dei soci;
- g) approva il bilancio preventivo;
- h) predispone il conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- i) adotta, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità per gli Enti Pubblici non economici, regolamenti di contabilità ispirati a principi civilistici, da sottoporre all'approvazione del Ministero vigilante, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- l) adotta i regolamenti di cui agli articoli 60 e 63.

ART. 56

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la validità dell'adunanza del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il Consiglio decide con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Presidente

ART. 57

Il Presidente è il legale rappresentante dell'A.C.

Ferme restando le attribuzioni del Direttore dell'A.C. in ordine alla gestione ed ai relativi provvedimenti di autorizzazione alla spesa, il Presidente si intende munito di tutte le facoltà per il raggiungimento di tutti i fini statutari, compresa quella di delegarne temporaneamente ad altri alcune determinate.

In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente ovvero dal Vice Presidente più anziano di età.

Il Presidente, per esigenze di servizio, può conferire deleghe per speciali materie o funzioni a componenti del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di cui all'art. 55, ad esclusione di quelli contemplati alle lettere d), e), g), h), i) e l). Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta immediatamente successiva, che deve comunque essere convocata entro trenta giorni dalla adozione dei provvedimenti stessi.

Il Presidente predispone le relazioni al bilancio preventivo e al conto consuntivo.

ART. 58

L'incarico di Direttore dell'A.C. è conferito ai Dirigenti dell'A.C.I. o, nei casi previsti dal regolamento di organizzazione di cui all'art. 26, a funzionari dell'A.C.I. stesso, sentito il Presidente dell'A.C. interessato.

Il Direttore è responsabile della complessiva gestione dell'A.C. e dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi. In tale contesto, il Direttore dispone in particolare di autonomi poteri di spesa inerenti la gestione e determina i limiti di spesa dei Dirigenti dell'A.C.

Comitati Regionali

ART. 59

Presso l'A.C. del capoluogo di ciascuna Regione è istituito un Comitato Regionale, composto dai Presidenti degli A.C. della Regione.

Alle sedute del Comitato partecipano, con voto consultivo, i Direttori degli A.C. della Regione.

Il Comitato Regionale elegge il proprio Presidente, ed un Vice Presidente, che dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. In tale elezione ciascun componente dispone del numero dei voti spettantigli nella sua qualità di rappresentante del proprio A.C., a tenore del precedente art. 11. All'atto della convocazione delle elezioni, il Comitato Regionale richiede all'A.C.I. la notifica del numero dei voti spettanti a ciascuno dei suoi componenti. Nel caso in cui due o più Presidenti di A.C. abbiano riportato lo stesso numero di voti, viene eletto quello fra essi che rappresenta l'A.C. avente un maggior numero di soci.

Le funzioni di segretario del Comitato Regionale sono assolve dal Direttore Regionale. Per la Regione Trentino-Alto Adige, le funzioni di segretario sono svolte, con alternanza, dai Direttori degli A.C. provinciali di Trento e Bolzano.

Il Comitato Regionale è incaricato dei rapporti con la Regione e gli altri organismi regionali e coordina le attività ed i servizi affidati agli A.C. dalla Regione.

In particolare, i Comitati Regionali:

a) promuovono, coordinano e curano la realizzazione degli interventi e delle iniziative unitarie degli A.C. nei confronti delle istituzioni regionali e locali che abbiano valenza regionale;

b) propongono agli Organi degli A.C. interventi di riassetto operativo e di riorganizzazione anche zonale degli stessi A.C.;

c) hanno competenza esclusiva e svolgono con la partecipazione degli A.C. del territorio della Regione tutte le attività e le iniziative di valenza regionale in materia di sicurezza ed educazione stradale, mobilità, trasporto pubblico locale, turismo e sport automobilistico;

d) promuovono lo sviluppo di sinergie fra gli A.C. e coordinano le attività ed i servizi offerti dagli stessi in ambito regionale;

e) formulano proposte all'A.C.I. in materia di offerta associativa e di servizi ai soci;

f) promuovono la costituzione di organismi per la gestione coordinata dei servizi sia di scala regionale che di ambito interprovinciale. Agli stessi possono essere attribuiti compiti a carattere operativo su delega degli A.C.;

g) costituiscono le strutture di supporto delle società controllate da A.C.I. per i rapporti e le relazioni con le Istituzioni pubbliche della Regione.

Nel Comitato Regionale, agli effetti delle deliberazioni, ciascun componente ha diritto ad un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Comitato può istituire un ufficio designato a svolgere attività con i terzi.

Le riunioni del Comitato Regionale possono svolgersi in videoconferenza o audioconferenza, previa indicazione nell'avviso di convocazione e con le modalità stabilite con apposito regolamento adottato dallo stesso Comitato Regionale.

Amministrazione

ART. 60

Le rendite patrimoniali, le quote annuali dei contributi dei soci, nonché i proventi comunque derivanti all'A.C., dall'esercizio delle sue varie attività, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini dell'A.C. in base ai predisposti bilanci preventivi.

I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in conto corrente presso uno o più Istituti di credito, scelti dal Consiglio Direttivo. Tali conti sono intestati al nome dell'A.C.

Le procedure di gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate dalle vigenti disposizioni in materia di contabilità pubblica o dal regolamento di cui all'art. 55, lett. ò).

L'amministrazione degli A.C. si conforma, anche mediante apposito regolamento di organizzazione approvato dal Consiglio Direttivo, al principio della distinzione tra attività di indirizzo e controllo e attività di attuazione e gestione di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Gli A.C. adeguano la propria gestione ad un sistema di controlli interni coerente con i principi del d.l.vo 30 luglio 1999, n. 286.

ART. 61

L'esercizio finanziario dell'A.C. comincia col 1° gennaio e termina col 31

dicembre.

Per la gestione sociale è compilato un apposito bilancio di previsione.

Tale bilancio è annuale e corrisponde alla durata dell'esercizio finanziario. Il bilancio preventivo deve essere approvato non oltre il 31 ottobre e trasmesso entro 10 giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo al Comitato Esecutivo dell'A.C.I. per l'approvazione.

Entro lo stesso termine il bilancio preventivo è trasmesso al Ministero vigilante e al Ministero dell'Economia e delle Finanze a norma dell'art. 30 terzo comma della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Ogni spesa deve essere contenuta nei limiti degli stanziamenti fatti nel bilancio preventivo. Per le spese impreviste è stanziato un apposito fondo di riserva.

ART. 62

Il conto consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del Presidente ed a quella dei revisori dei conti, deve essere depositato presso la direzione dell'A.C., a disposizione dei soci, non meno di venti giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea nella quale questa è chiamata a deliberare sul bilancio stesso.

Entro dieci giorni dalla delibera dell'Assemblea dei soci il conto consuntivo deve essere trasmesso al Comitato Esecutivo dell'A.C.I. per l'approvazione.

ART. 63

Per tutte le materie non contemplate dal presente Statuto e riflettenti le modalità di funzionamento dei singoli organi sociali, si provvede con appositi regolamenti.

Tali regolamenti, predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei soci, sono sottoposti, a norma della lettera c) dell'art.17 del presente Statuto, all'approvazione del Consiglio Generale dell'A.C.I.

Revisori dei conti

ART. 64

Il controllo dell'amministrazione dell'A.C. è affidato ad un Collegio composto di tre revisori effettivi e da un supplente, che durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati.

I revisori sono nominati: uno effettivo ed uno supplente dal Ministero

dell'Economia e delle Finanze; due effettivi dall'Assemblea, che li sceglie tra iscritti nel registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità. Il Presidente del Collegio è scelto tra i componenti effettivi ed è da questi eletto.

I revisori esercitano il loro incarico secondo le norme del Codice Civile sui sindaci delle società commerciali, in quanto applicabile agli A.C.

Il compenso spettante ai revisori è determinato dal Ministero vigilante di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, su proposta dell'Assemblea dell'A.C.I.

Ai revisori non possono essere conferiti incarichi da parte dell'A.C.

Qualora si verificano vacanze, comunque determinatesi, tra i componenti elettivi del Collegio, si procede al reintegro dei membri mancanti attraverso il subentro dei candidati non eletti che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

In mancanza di una graduatoria dei non eletti o nel caso in cui questa sia esaurita, il Presidente dell'A.C. convoca l'Assemblea per l'elezione del membro o dei membri mancanti.

I componenti eletti del Collegio dei revisori dei conti non possono essere contemporaneamente componenti di due o più Collegi dei revisori dei conti degli A.C.

Scioglimento e liquidazione

ART. 65

L'Assemblea, con deliberazione approvata da almeno i quattro quinti dei voti spettanti alla totalità dei suoi componenti, può proporre al Governo lo scioglimento dell'A.C.

In caso di scioglimento si provvederà alla nomina del liquidatore e si indicherà la destinazione da darsi al patrimonio dell'Ente.

ART. 66

I revisori dei conti in carica al momento della messa in liquidazione esercitano le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

ART. 67

Su proposta degli organi dell'A.C.I., il Ministro vigilante può disporre per gravi motivi lo scioglimento degli organi degli A.C. e la nomina di un Commissario Straordinario, il quale assume i poteri spettanti agli organi stessi e provvede entro

dodici mesi alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria. La gestione commissariale può essere prorogata per non più di sei mesi.

Nei confronti dell'A.C.I. i provvedimenti di cui al comma 1 possono essere assunti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante, con cui può essere prevista anche la nomina di un subcommissario.

Con i decreti di cui al presente articolo viene determinato il trattamento economico spettante al Commissario Straordinario.

Disposizione finale Modificazioni dello Statuto

ART. 68

Le proposte di modifica del presente Statuto debbono essere formulate dal Consiglio Generale o da tanti rappresentanti degli A.C. e degli altri Enti ed Associazioni aderenti che rappresentino in complesso un terzo dei voti spettanti alla totalità dei membri.

Le proposte di modificazione devono essere inviate al Presidente dell'A.C.I. il quale, entro trenta giorni, deve convocare l'Assemblea affinché deliberi sulle proposte.

Per la validità delle deliberazioni occorre, in ogni caso, l'intervento di almeno tre quarti dei membri e tanti voti favorevoli che raggiungano almeno i due terzi di quelli spettanti alla totalità dei membri intervenuti o non alla riunione.

Le deliberazioni anzidette non hanno corso se non sono approvate dal Ministero vigilante.

REGIO DECRETO 14 novembre 1926, n.2481

**Erezione in ente morale ed applicazione dello Statuto
relativo dell'Automobile Club d'Italia**

(Pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n.69, del 24 marzo 1927)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art.1 della legge 31 gennaio 1926, n.100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per la guerra, per i lavori pubblici e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART.1

L'Automobile Club d'Italia, con le norme di cui allo statuto annesso al presente decreto, è costituito in ente morale, con personalità giuridica, al fine di disciplinare e inquadrare le varie attività che, nel campo automobilistico civile, persone, associazioni, società, istituti ed enti non governativi svolgono nel Regno, nelle Colonie e all'estero.

Esso è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

ART.2

I rapporti tra lo Stato e gli enti e le persone che comunque svolgono attività automobilistiche civili nel Regno, nelle Colonie e all'estero, devono effettuarsi sempre a mezzo dell'Automobile Club d'Italia, ad eccezione dei rapporti per forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti, opere e lavori con singoli enti e persone nonché dei rapporti che riguardano le autorizzazioni amministrative connesse all'esercizio dell'attività automobilistica.

ART.3

Le persone, le associazioni, le società, gli istituti e gli enti non governativi, che per fini non militari aspirino ad ottenere, sotto qualsiasi forma, contributi e facilitazioni dallo Stato, devono rivolgersi al Ministero competente per il tramite dell'Automobile Club d' Italia, che esprime in merito il proprio parere.

Le domande per la concessione dei servizi pubblici automobilistici, definitivi o provvisori, dovranno essere inoltrate direttamente al Ministero competente, che potrà promuovere su di esse il parere dell'Automobile Club d'Italia.

ART.4

L'Automobile Club d'Italia esamina ed approva i programmi ed i regolamenti di ogni pubblica manifestazione automobilistica, come gare, concorsi ed esposizioni.

Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento delle manifestazioni di cui sopra devono essere rivolte all'Automobile Club d'Italia che rilascia il nulla osta da esibirsi all'autorità politica.

Il controllo delle manifestazioni viene esercitato dall'Automobile Club d'Italia.

ART.5, 6 e 7 omissis

ART.8

Lo statuto dell'Automobile Club d'Italia, qui annesso, sarà approvato e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» del Regno.

Sono abrogate tutte le disposizioni finora in vigore contrarie o diverse da quelle contenute nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE
Mussolini- Belluzzo- Volpi-
Giuriati- Ciano

REGIO DECRETO 24 novembre 1934, n.2323

**Approvazione del nuovo Statuto
del Reale Automobile Club d'Italia**

(Pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n.48, del 26 febbraio 1935)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 14 novembre 1926-V, n.2481, con il quale fu eretto in ente morale il Reale Automobile Club d'Italia e ne fu approvato lo Statuto;

Visto il Nostro decreto 10 agosto 1927-VI, n.2029, con cui fu approvato il nuovo Statuto dell'Ente predetto;

Visto il Nostro decreto 23 giugno 1932-XI con cui vennero sciolti gli organi direttivi del Reale Automobile Club d'Italia e nominato un Commissario Straordinario per l'amministrazione dell'Ente;

Visto il Nostro decreto-legge 1° dicembre 1932-XI, n.1582;

Viste le proposte presentate dal Commissario Straordinario del Reale Automobile Club d'Italia;

Visto l'art.1 della legge 31 gennaio 1926-V, n.100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Interno, per la Guerra e per le Corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le Colonie, per le Finanze, per i Lavori Pubblici e per le Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alle Sedi provinciali del Reale Automobile Club d'Italia è riconosciuta la personalità giuridica.

È approvato e reso esecutivo il nuovo Statuto del Reale Automobile Club d'Italia annesso al presente decreto composto di ottantasei articoli, visto d'ordine Nostro, dal Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dalla Regia Nave Savoia, addì 24 novembre 1934-XIII.

VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Del Bono Guido-
Jung - Crollanza - Puppini

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 settembre 1950, n.881

**Norme concernenti l'Automobile Club d'Italia (A.C.I.)
ed approvazione del nuovo Statuto**

(Pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n.263, del 16 novembre 1950)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n.2481, con il quale fu eretto in Ente Morale il Reale Automobile Club d'Italia e ne fu approvato lo Statuto, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 6 novembre 1944, con il quale fu nominato un Commissario Straordinario all'A.C.I., con il compito anche di studiare e proporre le modifiche da apportare allo Statuto dell'Ente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 1946, con il quale veniva approvata la deliberazione n.127 in data 11 gennaio 1946, del predetto Commissario Straordinario, intesa a ripristinare l'antica denominazione di «Automobile Club d'Italia»;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli Affari Esteri, per l'Interno, per le Finanze, per la Difesa, per i Lavori Pubblici, per i Trasporti e per l'Industria e il Commercio.

DECRETA:

ART. 1

L'Automobile Club d'Italia – A.C.I. – con sede in Roma, eretto in Ente Morale con il R.D. 14 novembre 1926, n.2481, è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissariato per il Turismo.

Ferme le disposizioni degli art.1, primo comma, 2, 3 e 4 del R.D. 14 novembre 1926, n.2481, sono abrogate tutte le altre norme del citato R. Decreto e successive modificazioni.

ART. 2

Le sedi provinciali dell'A.C.I. assumono la denominazione di Automobile Club – A.C. – seguito dal nome del rispettivo capoluogo e conservano la personalità giuridica ad esse riconosciuta con il R. Decreto 24 novembre 1934, n.2323.

ART. 3*

Il Commissario per il Turismo può per gravi motivi sciogliere gli organi dell'Automobile Club d'Italia o dei singoli Automobile Club e nominare un Commissario Straordinario, il quale assume i poteri spettanti agli organi stessi ed entro sei mesi provvede alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria.

La gestione commissariale può essere prorogata per non più di sei mesi.

ART. 4

È approvato e reso esecutivo il nuovo Statuto dell'A.C.I., annesso al presente decreto, composto di 67 articoli e firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1950.

EINAUDI

De Gasperi- Sforza- Scelba- Vanoni-
Pacciardi- Aldisio- D'Aragona- Togni

* La disciplina del commissariamento dell'A.C.I. e degli A.C. è ora contenuta nell'art. 67 dello Statuto.

DECRETO DEL COMMISSARIO PER IL TURISMO
16 ottobre 1952

Modificazioni allo Statuto dell'Automobile Club d'Italia

(Pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n.274, del 26 novembre 1952)

IL COMMISSARIO PER IL TURISMO

Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n.2481, con il quale fu eretto in ente morale l'Automobile Club d'Italia;

Visto l'art.67 dello statuto dell'Automobile Club d'Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1950, n.881;

Vista la deliberazione adottata, su proposta del Consiglio Generale dell'Ente, dall'Assemblea dell'Automobile Club d'Italia nell'adunanza del 14 giugno 1952, con cui si apportano alcune modifiche allo statuto vigente;

DECRETA:

È approvata la deliberazione dell'Assemblea dell'Automobile Club d'Italia del 14 giugno 1952, concernente modifiche agli articoli 9, 10, 16, 20, 21, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57 e 64 dello statuto dell'Ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n.881, secondo il testo allegato.

Roma, addì 16 ottobre 1952.

Il Commissario per il Turismo
ROMANI

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1977

Modificazioni allo Statuto dell'Automobile Club d'Italia

(Pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n.121, del 5 maggio 1977)

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n.2481, con il quale fu eretto in ente morale l'Automobile Club d'Italia;

Visto l'art.67 dello statuto dell'Automobile Club d'Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n.881;

Viste le modificazioni allo statuto dell'Automobile Club d'Italia, approvate con decreto del Commissario per il Turismo del 16 ottobre 1952;

Vista la deliberazione adottata, su proposta del Consiglio Generale dell'Ente, dall'Assemblea dell'Automobile Club d'Italia nell'adunanza del 30 novembre 1976, con cui si apportano alcune modifiche allo statuto vigente;

DECRETA:

È approvata la deliberazione dell'Assemblea dell'Automobile Club d'Italia del 30 novembre 1976, concernente modifiche agli articoli 7, 20, 29 e 50 dello statuto dell'Ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n.881, secondo il testo allegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 aprile 1977.

Il Ministro: ANTONIOZZI

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1981

Modificazioni allo Statuto dell'Automobile Club d'Italia

(Pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n.102, del 13 aprile 1981)

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n.2481, con il quale fu eretto in ente morale l'Automobile Club d'Italia;

Visto l'art.67 dello statuto dell'Automobile Club d'Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n.881;

Viste le modificazioni allo statuto dell'Automobile Club d'Italia, approvate con decreto del Commissario per il Turismo del 16 ottobre 1952 e con decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo 5 aprile 1977;

Viste le deliberazioni adottate, ai sensi dell'art.67 dello statuto, dall'Assemblea dell'Automobile Club d'Italia nelle adunanze del 29 febbraio 1980 e 21 novembre 1980, con cui si apportano alcune modifiche allo statuto vigente;

DECRETA:

Sono approvate le deliberazioni dell'Assemblea dell'Automobile Club d'Italia del 29 febbraio 1980 e 21 novembre 1980, concernente modifiche agli art.1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 35, 38, 41, 43, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 67 dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n.881, secondo il testo allegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1981.

Il Ministro: SIGNORELLO

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 2001

Modificazioni allo Statuto dell'Automobile Club d'Italia

(Pubblicato per estratto nella "Gazzetta Ufficiale" n.51, del 2 marzo 2001)

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art.10 del Decreto legislativo 3 luglio 1999 n.303 con il quale i compiti relativi all'area funzionale "turismo" sono stati trasferiti al Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato;

Visto il D.P.R. 16 marzo 2000, n.116 concernente la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato;

Visto il R.D. 14 novembre 1926, n.2481, con il quale l'Automobile Club d'Italia è stato eretto in Ente morale;

Visto il D.P.R. 8 settembre 1950, n.881 e le successive modificazioni concernente l'approvazione dello Statuto dell'Automobile Club d'Italia;

Vista la legge 20 marzo 1975 n.70 recante "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente";

Visto il Decreto legislativo 29 ottobre 1999 n.419 riguardante il "Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997 n.59";

Visto, in particolare, l'art.13 del citato Decreto legislativo n.419/1999 che prescrive la revisione degli statuti degli enti pubblici nazionali al fine di adeguarli alle norme generali nel medesimo articolo indicate;

Viste le deliberazioni adottate, ai sensi dell'art. 67 dello Statuto, dall'Assemblea dell'Automobile Club d'Italia nelle adunanze del 17 maggio e 18 ottobre 2000 con cui, in conformità a quanto stabilito dal sopra richiamato art.13 del Decreto legislativo n.419/1999, si apportano alcune modifiche allo Statuto vigente;

Vista la legge 12 gennaio 1991 n.13 concernente "Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica";

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore della citata legge n.13/1991, l'approvazione di modifiche agli statuti di enti morali rientra tra gli atti amministrativi da emanarsi con decreto ministeriale;

Vista la legge 15 maggio 1997, n.127 art.17, comma 26, a norma della quale non è più previsto il parere obbligatorio del Consiglio di Stato in materia;

DECRETA:

Sono approvate le deliberazioni dell'Assemblea dell'Automobile Club d'Italia in data 17 maggio e 18 ottobre 2000 concernenti modifiche degli articoli 2, 6, 7, 8, 12, 16, 17, 20, 21, 24, 26, 27, 29, 31, 35, 38, 42, 45, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 64, 67 e 68 dello statuto dell'Ente, approvato con D.P.R. dell'8 settembre 1950, n.881 e successive modificazioni, secondo il testo allegato.

Roma, addì 23 gennaio 2001.

Il Ministro: LETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 ottobre 2006

Modificazioni allo Statuto dell'Automobile Club d'Italia

(Pubblicato per estratto nella "Gazzetta Ufficiale" n.47, del 26 febbraio 2007)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA' DEL TURISMO

Visto l'art. 1 del decreto legge 18 maggio 2006 n.181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n.233, come modificato dal decreto legge 3 ottobre 2006 n.262, con cui le funzioni di competenza statale assegnate al Ministero delle attività produttive dagli artt. 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n.300 e successive modificazioni, in materia di turismo, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il D.P.R. 17 maggio 2006 con il quale all'On.Francesco Rutelli sono state attribuite le funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2006 con cui sono state delegate le funzioni in materia di turismo di cui al decreto legge 18 maggio 2006 n.181 al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri On. Francesco Rutelli;

Visto il R.D. 14 novembre 1926, n.2481 con il quale l'Automobile Club d'Italia è stato eretto in Ente Morale;

Visto il D.P.R. 8 settembre 1950, n.881 e successive modificazioni recante norme concernenti l'Automobile Club d'Italia;

Visto il D.M. 23 gennaio 2001 di modificazioni allo Statuto dell'Automobile Club d'Italia ed in particolare l'art.68 dello Statuto medesimo;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.419 che prescrive la revisione degli statuti degli enti pubblici nazionali al fine di adeguarli alle norme generali nel medesimo articolo indicate;

Vista la Legge 20 marzo 1975 n.70 recante "Disposizioni sul riordino degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente";

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 riguardante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n.13 concernente la determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore della citata legge 12 gennaio 1991 n.13, l'approvazione di modifiche agli statuti di enti morali rientra tra gli atti amministrativi da emanarsi con decreto ministeriale;

Visto l'art. 17 della legge 15 maggio 1997 n.127 a norma del quale non è più previsto il parere obbligatorio del Consiglio di Stato in materia;

Vista la deliberazione adottata, ai sensi dell'art. 68 dello Statuto, dall'Assemblea dell'Automobile Club d'Italia in data 5 luglio 2006 nella quale, su proposta del Consiglio Generale, si apportano alcune modifiche allo Statuto vigente;

Preso atto di quanto comunicato con nota del 10 ottobre 2006 dal Presidente dell'Automobile Club d'Italia circa la data di prossima convocazione dell'Assemblea dell'Ente che dovrà deliberare in ordine alle modifiche proposte dello Statuto che non sono state fatte oggetto di approvazione del presente decreto, e sulle quali l'Amministrazione vigilante ha formulato osservazioni;

DECRETA:

E' approvata la deliberazione dell'Assemblea dell'Automobile Club d'Italia in data 5 luglio 2006 limitatamente alle modifiche degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 32, 33, 35, 38, 41, 42, 44, 47, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 67 e 68 dello statuto dell'Ente approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950 n. 881 e successive modificazioni secondo il testo allegato.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma 16 ottobre 2006

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
con delega al Turismo
(On. FRANCESCO RUTELLI)

Modificazioni allo Statuto dell'Automobile Club d'Italia

(Pubblicato per estratto nella "Gazzetta Ufficiale" n.47, del 26 febbraio 2007)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA' DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988 n.400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n.300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n.303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1 comma 19 bis del decreto legge 18 maggio 2006, n.181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.233, così come modificato dall'art. 15 comma 5 del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n.286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il D.P.R. 17 maggio 2006 con il quale all'On. Francesco Rutelli sono state attribuite le funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2006 n.167 con cui sono state delegate le funzioni in materia di turismo di cui al sopra citato decreto legge 18 maggio 2006 n.181 al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri On. Francesco Rutelli;

Visto il R.D. 14 novembre 1926, n.2481 con il quale l'Automobile Club d'Italia è stato eretto in Ente Morale;

Visto il D.P.R. 8 settembre 1950, n.881 e successive modificazioni recante norme concernenti l'Automobile Club d'Italia;

Visto il D.M. 23 gennaio 2001 di modificazioni allo Statuto dell'Automobile Club d'Italia ed in particolare l'art.68 dello Statuto medesimo;

Visto l'art.13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.419 che prescrive la revisione degli statuti degli enti pubblici nazionali al fine di adeguarli alle norme generali nel medesimo articolo indicate;

Vista la legge 20 marzo 1975 n.70 recante "Disposizioni sul riordino degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 riguardante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n.13 concernente la determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore della citata legge 12 gennaio 1991 n.13, l'approvazione di modifiche agli statuti di enti morali rientra tra gli atti amministrativi da emanarsi con decreto ministeriale;

Visto l'art. 17 della legge del 15 maggio 1997 n.127 a norma del quale non è più previsto il parere obbligatorio del Consiglio di Stato in materia;

Vista la deliberazione adottata, ai sensi dell'art. 68 dello Statuto, dall'Assemblea dell'Automobile Club d'Italia in data 24 novembre 2006 nella quale, su proposta del Consiglio Generale, si apportano alcune modifiche allo Statuto vigente, con le quali si è inteso recepire le osservazioni dell'Organo di vigilanza in merito alle modifiche proposte degli artt. 7 e 12 dello Statuto, nel testo deliberato nella riunione del 5 luglio 2006, nonché recepire i contenuti della sentenza n.10838/2006 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sezione III quater;

Preso atto del parere espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato con nota in data 1° dicembre 2006 n.138037 in merito alla portata caducatoria della sopracitata sentenza;

Tenuto conto che non risultano all'Amministrazione vigilante elementi di segno opposto rispetto alle conclusioni cui è pervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato con la consultazione testé menzionata dalla quale, pertanto, non ricorrono motivi per discostarsi;

DECRETA:

E' approvata la deliberazione dell'Assemblea dell'Automobile Club d'Italia in data 24 novembre 2006 concernente le modifiche degli articoli 7, 12, 19, 23, 24 e 25 dello Statuto dell'Ente approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950 n. 881 e successive modificazioni secondo il testo allegato.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma 15 dicembre 2006

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
con delega al Turismo
(On. FRANCESCO RUTELLI)

INDICE ANALITICO

	Articoli
Adesioni all'A.C.I.	3, 17f
Amministrazione	
- degli A.C.	da 60 a 63
- dell'A.C.I.	da 26 a 34
Assemblea	
- dei soci degli A.C.	47 a, da 48 a 53, 63, 64, 65
- dell'A.C.I.	6a, da 7 a 11, 32, 34, 35, 36, 68
Associazione Nazionale dei comuni italiani - ANCI	7f
Associazioni federate	1, 3, 7h, 11, 12g, 17f, 68
Automobile Club – A.C.	1, 2, 5, 8d, e, 11, 14, 17a, b, c, d, e, 20, 21, 22, da 38 a 44, 46, 47, 50, da 52 a 55, da 57 a 68
Automobile Club d'Italia	da 1 a 37, 67, 68
ANAS	7d, 12 b
Bilancio	
- preventivo degli A.C.	20, 55g, 61
- preventivo dell'A.C.I.	8b, 9, 17h, 30, 32
- speciale per i servizi delegati	5, 33, 34
Collegio arbitrale	22
Comitati regionali	12d, e, 14, 59

Comitato di vigilanza sui servizi Delegati	33
Comitato Esecutivo	6c, 8, 19, 20, 23, 42, 45, 53, 61, 62
Commissario Straordinario	
- degli A.C.	67
- dell'A.C.I.	67
Commissione	
- Automobilismo Storico	17 g, 23d, 24
- Giuridica	17g, 23c, 24
- Mobilità	17g, 23b, 24
- Turistica	17g, 23a, 24
Commissione Sportiva Automobilistica Italiana – CSAI	7i, 25
Commissioni	
- degli A.C.	55b
- dell'A.C.I.	17g, 23, 24, 25
Competenze degli Organi	
- degli A.C.: Assemblea dei Soci	48, 53, 63, 64, 65
Consiglio Direttivo	41, 43, 49, 51, 53, 54, 55, 60, 63
Presidente	49, 50, 52, 57, 58, 62
- dell'A.C.I.: Assemblea	8, 20, 32, da 34 a 36, 53, 68
Comitato Esecutivo	19, 20, 23, 42, 45, 61, 62
Consiglio Generale	8f, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 32, 41, 43, 46, 63, 68
Presidente	9, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 68
Compiti	
- degli A.C.	38
- dell'A.C.I.	1, 4

Composizione degli Organi	
- degli A.C.: Assemblea dei Soci	48
Consiglio Direttivo	53
- dell'A.C.I.: Assemblea	7
Consiglio Generale	12
Comitato Esecutivo	19
Conflitti tra gli A.C.	17d
Consiglio	
- Direttivo	41, 43, 47b, 48b, 49, 51, da 53 a 57, 60, 61, 63
- Generale	6b, 8f, da 12 a 18, 23, 24, 26, 27, 29, 32, 41, 43, 46, 63, 68
Conto Consuntivo	
- degli A.C.	20, 48a, 49, 55h, 57, 62
- dell'A.C.I.	8b, 9, 17h, 32
Controllo sull'amministrazione	
- degli A.C.	21, 64
- dell'A.C.I.	35
Controversie tra A.C. I. e A.C.	22
Convocazione	
- del Consiglio Generale	18
- dell'Assemblea dei Soci	49, 50
- dell'Assemblea A.C.I.	9
Dipendenti degli A.C.- ineleggibilità	53
Direttore dell'A.C.	54, 57, 58, 59
Domanda	
- di adesione all'A.C.I.	3, 17f

- di associazione agli A.C.	41
Enti Federati	1, 3, 7h, 11, 12g, 17f, 68
Entrate	
- degli A.C.	60
- dell'A.C.I.	28
Esercizio finanziario	
- degli A.C.	61
- dell'A.C.I.	30
Fédération Internationale de l'Automobile – FIA	1, 4e
Fondo di riserva	
- degli A.C.	61
- dell'A.C.I.	31
Integrazione	
- del Consiglio Direttivo	53
- del Consiglio Generale	12
Ispezione sull'attività amministrativa degli AC	21
Liquidazione del patrimonio	
- degli A.C.	65, 66
- dell'A.C.I.	36, 37
Marchio	2, 38
Ministeri	
- Difesa	7c, 12b,
- Economia e Finanze	6, 7c, 12b, 17m, 32, 33, 35, 47, 55i, 61, 64
- dello Sviluppo Economico	6, 7c, 12b, 17e, 17m, 19, 21, 23, 32, 33, 35, 47, 55b, 55i, 61, 64, 67, 68

- Interno	7c, 12b
- delle Infrastrutture	7c, 12b
- dei Trasporti	7c, 12 b
Modificazioni dello Statuto	68
Organi	
- degli A.C.	47
- dell'A.C.I.	6
Patrimonio	
- degli A.C.	39, 40, 65
- dell'A.C.I.	27, 36
Perdita della qualità di Socio	43
Personale	
- degli A.C.	55d, e
- dell'A.C.I.	20
Potere Sportivo	4d, 25
Prelevamento	
- dai fondi degli A.C.	60
- dai fondi dell'A.C.I.	29
Presidente	
- dell'A.C.	7b, 11, 47c, 49, 50, 52, 54, da 56 a 59, 68
- dell'A.C.I.	6d, 7a, 8a, 9, 12a, 14, 16, 18, 19 da 20 a 23, 68
- della CSAI	7i, 12f
Prestazioni	
- ai Soci	41, 42, 44
- ai non Soci	41
Pubblico Registro Automobilistico – PRA	5

Quote sociali	8 e, 28, 41, 45, 60
Radiazione del Socio	43
Rappresentanza	
- dell'A.C.I.	21
- dell'automobilismo	1
- legale degli A.C.	57
Regioni	7 e, 12c
Regolamento generale delle Commissioni A.C.I.	24
Regolamento di contabilità	17m
Revisori dei Conti	
- degli A.C.	48b, 62, 64, 66
- dell'A.C.I.	35, 37
Scioglimento	
- degli A.C.	17e, 65
- dell'A.C.I.	67
Scopi	
- degli A.C.	38
-dell'A.C.I.	1, 4
Segretario	
- del Comitato Regionale	59
- del Consiglio Direttivo	54
- del Consiglio Generale	17 i
- dell'Assemblea dei Soci dell'A.C.	52
- dell'Assemblea dell'A.C.I.	11
Segretario Generale dell'A.C.I.	16, 17i, 21

Servizi delegati	5, 33, 34
Soci	da 41 a 46
- diretti dell'A.C.I.	45
- onorari	46
- tipologie speciali	41, 53
Tasse di circolazione (servizio di esazione)	5
Unione Province Italiane UPI	7g
Ufficio Relazioni con il Pubblico	26, 38
Variazioni di bilancio	31
Vice Presidenti	
- degli A.C.	52, 54, 57
- dell'A.C.I.	19, 21
Votazioni	
- nel Comitato Regionale	14, 15, 59
- nel Consiglio Direttivo	56
- nel Consiglio Generale	18
- nell'Assemblea dei Soci	48, 51, 53
- nell'Assemblea dell'A.C.I.	10, 11, 68
Voto dei Soci per corrispondenza	51, 53

INDICE GENERALE

STATUTO

PARTE I

Costituzione e scopi

Artt. 1, 2, 3

Art. 4

Art. 5

pagg. 3-4

pagg. 4-5

pag. 5

Organi dell'Ente

Art. 6

pag. 5

Assemblea

Artt. 7, 8, 9

Artt. 10, 11

pagg. 5-6-7

pag. 7

Consiglio Generale

Art. 12

Artt. 13, 14

Artt. 15, 16, 17

Art. 18

pagg. 7-8

pagg. 8-9

pagg. 9-10

pag. 10

Comitato Esecutivo

Art. 19, 20

pag. 11

Presidente

Artt. 21, 22

pagg. 11-12

Commissioni		
Artt. 23, 24		pag. 12
Esercizio del potere sportivo		
Art. 25		pag. 13
Amministrazione		
Art. 26		pagg. 13-14
Artt. 27, 28, 29, 30		pag. 14
Artt. 31, 32, 33, 34		pagg. 15-16
Revisori		
Art. 35		pag. 16
Scioglimento e liquidazione		
Artt. 36, 37		pagg. 16-17

PARTE II

Automobile Club – Costituzione e scopi		
Artt. 38, 39, 40		pagg. 17-18
Artt. 41, 42, 43, 44		pag. 18
Artt. 45, 46		pag. 19
Organi dell'Automobile Club		
Art. 47		pag. 19
Assemblea dei Soci		
Art. 48		pagg. 19-20
Artt. 49, 50, 51		pagg. 20-21
Art. 52		pag. 21
Consiglio Direttivo		
Art. 53		pagg. 21-22
Artt. 54, 55		pagg. 22-23
Art. 56		pag. 23

Presidente

Art. 57

pag. 23

Art. 58

pag. 24

Comitati Regionali

Art. 59

pagg. 24-25

Amministrazione

Artt. 60, 61

pagg. 25-26

Artt. 62, 63

pag. 26

Revisori dei Conti

Art. 64

pagg. 26-27

Scioglimento e liquidazione

Artt. 65, 66, 67

pagg. 27-28

Disposizione finale – Modificazioni dello Statuto

Art. 68

pag. 28

DECRETI

Regio Decreto 14 novembre 1926, n.2481

Erezione in ente morale ed applicazione dello Statuto relativo dell'Automobile Club d'Italia.....pagg. 29-30

Regio Decreto 24 novembre 1934, n.2323

Approvazione del nuovo Statuto del Reale Automobile Club d'Italia.....pagg. 31-32

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n.881

Norme concernenti l'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) ed approvazione del nuovo Statuto.....pagg. 33-34

Decreto del Commissario per il Turismo 16 ottobre 1952

Modificazioni allo Statuto dell'Automobile Club d'Italia.....pag. 35

Decreto Ministeriale 5 aprile 1977

Modificazioni allo Statuto dell'Automobile Club d'Italia.....pag. 36

Decreto Ministeriale 24 marzo 1981

Modificazioni allo Statuto dell'Automobile Club d'Italia.....pag. 37

Decreto Ministeriale 23 gennaio 2001

Modificazioni allo Statuto dell'Automobile Club d'Italia.....pagg. 38-39

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2006

Modificazioni allo Statuto dell'Automobile Club d'Italia.....pagg. 40-41

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre
2006**

Modificazioni allo Statuto
dell'Automobile Club d'Italia.....pagg. 42-43